



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, composta dai Sigg.:

Dott. Donato Pianta	Presidente
Dott. Giuseppe Magnoli	Consigliere
Dott. Maria Tulumello	Consigliere rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile n. 1241/2019 R.G. promossa con atto di citazione notificato in data 16 ottobre 2019 a mezzo PEC e **posta in decisione all'udienza collegiale del 20/01/2021**

da

O S.P.A. (C.F. _____), rappresentato e difeso dall'avv. _____, elettivamente domiciliato in _____ presso il difensore avv. _____

come da procura in atti

APPELLANTE

contro

R. Gen. N. 1241/2019

OGGETTO: Azione
revocatoria fallimentare
(artt. 67 e ss.)



Firmato Da: Pianta Donato Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. MG CA 3 Sentinella 29/07/2019 10:09:36 - Firmato Da: Magnoli Giuseppe Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. MG CA 3 Sentinella 29/07/2019 10:09:36 - Firmato Da: Tulumello Maria Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Sentinella 29/07/2019 10:09:36

FALLIMENTO P. M S.R.L. (C.F.),

rappresentato e difeso dall'avv. PEDRINI CHIARA; elettivamente domiciliato in VIA SANTA MARIA 3 25015 DESENZANO DEL GARDA presso il difensore avv. PEDRINI CHIARA, come da procura in atti

APPELLATO

CONCLUSIONI

Dell'appellante

Contrariis reiectis, voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Brescia, in accoglimento dell'appello proposto da O S.p.A., riformare la sentenza impugnata e così respingere siccome inammissibile e, comunque, infondata la domanda avanzata dal Fallimento appellato e condannare quest'ultimo a restituire la somma corrisposta dall'odierna appellante (cfr. disposizione di bonifico doc. 3) maggiorata degli interessi legali dal dovuto sino all'effettivo saldo e con il favore delle spese (anche generali) e delle competenze dei due gradi di giudizio, oneri fiscali e previdenziali e successive necessarie comprese.

Dell'appellato

Voglia l'Ill.ma Corte di Appello adita, ritenuta e dichiarata l'infondatezza dell'appello avversario, rigettarlo confermando integralmente la sentenza del Tribunale di Brescia n 2460/19

Con vittoria di spese e di onorari di entrambi i gradi del giudizio

Firmato Da: PIANTA DONATO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG-CA 3 Serial#: 24607464354344010191c94959494c88
Firmato Da: TULIBELLO MARIA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 24607464354344010191c94959494c88



SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato in data 14.4.2017, il Fallimento P
M s.r.l. in liquidazione conveniva in giudizio O s.p.a. per ottenere la revoca ex art. 67, primo comma n. 2 l.f. dei pagamenti eseguiti nel 2015 da R s.r.l. a favore di O per complessivi € 18.190,75 e, conseguentemente, la condanna di quest'ultima a versare al Fallimento detta somma, oltre interessi dalla domanda al saldo.

L'attore deduceva che nel corso dell'anno 2015 O spa aveva eseguito a favore di P e M srl in bonis forniture di merci per cui aveva emesso le fatture n. 810, 1894, 2133 e 2547 per complessivi € 25.360,00; ma che i corrispettivi erano stati (parzialmente) pagati da una società terza, R srl, nei seguenti termini:

- € 1.358,30 relativamente alla fattura n. 810 versati il 31.03.2015;
- € 4.466,00 relativamente alla fattura n. 1894 versati il 25.5.2015;
- € 1.667,75 relativamente alla fattura n. 2547 versati il 12.6.2015;
- € 1.111,25, € 7.052,50 e € 2.534,95 relativamente alla fattura n. 2133 versati rispettivamente il 28.5.2015, il 22.6.2015 e il 22.7.2017.

Il Fallimento assumeva che R srl, per eseguire detti pagamenti, aveva utilizzato la provvista incassata dai debitori di P e M srl (e dunque denaro spettante alla società che poi era poi fallita), invitati dalla stessa P e



M _____ a versare alla società terza ai sensi dell'art. 1188 c.c. i corrispettivi dovuti. Deduceva quindi che, avendo O _____ spa ricevuto i pagamenti nell'anno anteriore alla pubblicazione nel registro delle imprese della domanda di concordato preventivo proposta da P _____ (26.02.2016), per il principio della consecuzione tra procedure (dal momento che alla procedura di concordato era seguita la dichiarazione di fallimento di P _____ il 14.6.2016), detti pagamenti, eseguiti all'esito di un'operazione da ritenersi anomala, erano revocabili ai sensi dell'art. 67, primo comma n. 2 l.f..

Si costituiva O _____ spa chiedendo il rigetto della domanda avversaria in quanto infondata sia in relazione al presupposto oggettivo della revocatoria, dal momento che non vi era la prova che P _____ avesse utilizzato denaro proveniente dal patrimonio della società poi fallita ovvero somme da questa messe a disposizione; sia relativamente all'elemento soggettivo, poiché al momento dei pagamenti ignorava lo stato d'insolvenza in cui si trovava la debitrice.

Con sentenza n. 2460/2019 il Tribunale di Brescia, in parziale accoglimento della domanda, revocava ai sensi dell'art 67 co I n 2 LF i pagamenti eseguiti da R _____ srl a favore di O _____ spa per complessivi € 15.655,80 e per l'effetto condannava la convenuta a versare alla attrice tale importo, oltre interessi legali dalla domanda al saldo ed a rifonderle le spese del grado.

Rilevava che fosse pacifico che, per le forniture effettuate nel 2015 a F



Ravvisava quindi indizi gravi, precisi e concordanti per ritenere che R _____ srl, per eseguire detti pagamenti, avesse utilizzato la provvista incassata dai debitori di P _____ M _____, Evidenziava che la predetta operazione presentasse evidenti caratteri di anomalia, dal momento che, invece di provvedere direttamente ai pagamenti a favore della convenuta, come era avvenuto in precedenza, P _____ M _____ aveva interposto, nei rapporti con i propri debitori da una parte e con i propri creditori dall'altra, una terza società, di cui risultava solamente che l'amministratrice era la socia unica della società poi fallita. Osservava che, a fronte di ciò, la convenuta non aveva provato scenari alternativi.

Tuttavia, in relazione al pagamento di € 2.534,95 ricevuto da O _____ spa il 22.07.2015 quando, come correttamente evidenziato dalla convenuta, il saldo del conto corrente tra accrediti e addebiti era negativo per € 57.498,00, ravvisava che R _____ srl avesse effettuato tale pagamento con denaro proprio con conseguente irrevocabilità del medesimo.

In relazione all'elemento soggettivo, rilevava che le due società, P _____ M _____ e O _____ spa, operavano nel medesimo settore (metallurgia) e nel medesimo ambito territoriale (provincia di Brescia) e già in precedenza, come riconosciuto da O _____ spa, avevano avuto rapporti negoziali dal momento che O _____ spa aveva fornito materiale a P _____ M _____ Reputava parimenti significativo che O _____ spa, come corrispettivo di forniture per € 25.360,00, si



fosse accontentata di un pagamento parziale (effettuato da un terzo) di € 18.190,75, non risultando provati (e neppure allegati) solleciti da parte della creditrice per il residuo. Indicava come ulteriore dato indiziario che all'epoca dei pagamenti impugnati gravavano sull'immobile di P M tre ipoteche giudiziali. A fronte di tali elementi, escludeva che la convenuta avesse fornito la prova dell'*inscientia decoctionis*, non potendo ritenersi circostanze dirimenti l'assenza di protesti cambiari e di procedure esecutive immobiliari a carico della società poi fallita e che parimenti prive di decisiva valenza probatoria fossero le risultanze (utile e patrimonio netto) dei bilanci dal 2012 al 2014 di P M valorizzate da O spa, dal momento che acquisivano rilevanza invece l'insolvenza e dunque l'assenza di liquidità.

Sottolineava che l'*accipiens*, per fornire la "prova positiva" di cui è onerato secondo la giurisprudenza, avrebbe dovuto allegare e provare circostanze tali da fondare, in capo all'operatore ordinariamente avveduto, la convinzione di un normale svolgimento dell'attività di impresa, di cui erano indizi, a titolo esemplificativo, l'assunzione di nuovi dipendenti, la conferma di eventuali affidamenti bancari o il rilascio di nuovo credito. Pertanto riteneva configurato anche il presupposto soggettivo dell'azione revocatoria proposta dal Fallimento.

Proponeva appello O spa chiedendo, in riforma della sentenza impugnata, che si respingesse la domanda proposta dal Fallimento, con conseguente



Nega che l'*accipens* dovesse fornire tale prova che in ogni caso, per il principio di vicinanza, era a carico di controparte, che si trovava nelle condizioni di acclarare i rapporti fra le società.

Con il terzo motivo, l'appellante censura che il Tribunale è incorso nella violazione dell'art 116 c.p.c. e nella falsa applicazione dell'art 67 co 1 LF in relazione all'elemento soggettivo della *inscentia decotiois*.

Richiamate le argomentazioni difensive già svolte in primo grado, ricorda che all'epoca non era pendente alcuna esecuzione; una ipoteca risalente al 2004 era stata cancellata e le altre, risalenti ad oltre il quinquennio antecedente i pagamenti, erano state oggetto di restrizioni e non erano state seguite da alcun atto esecutivo; inoltre non vi erano protesti.

Ribadisce infine che il bilancio 2014, depositato il 24 maggio 2015, presentava un utile di € 12.774,00, e che anche quelli precedenti si erano chiusi in utile. Lamenta che il Tribunale non ha adeguatamente valutato tali elementi. Inoltre sottolinea che le precedenti forniture erano state pagate regolarmente e che quelle a cui si riferiscono i pagamenti oggetto di domanda ex art 67 LF erano stati oggetto di ordini regolari, a cui erano stati applicati prezzi e condizioni usuali. Sottolinea di non avere effettuato verifiche sul cliente dal momento che tali forniture costituivano una voce infinitesimale del proprio fatturato. Infine stigmatizza che il Tribunale ha valorizzato la circostanza che l'appellante non avesse operato solleciti a seguito del



pagamento della minore somma di € 18.000,00, a fronte di un credito di circa € 25.000,00; ma sul punto deduce di avere confidato che il saldo sarebbe intervenuto e ciò sconfessava ulteriormente la consapevolezza dello stato di insolvenza.

I motivi, di cui è opportuna la trattazione unitaria per maggior chiarezza espositiva, non sono fondati

L'appellante non nega di avere ricevuto da R srl la somma di € 18.190,75 in pagamento delle fatture nn 810/15, 1894/15, 2547/2015 e 2133/15 emesse per l'importo complessivo di € 25.360,00 nei confronti di P. i M. srl, ma contesta che si tratti di pagamenti anomali, adducendo che, nello specifico, la fattispecie sarebbe qualificabile ai sensi dell'art 1180 c.c. come pagamento del terzo, che avrebbe esclusivamente un valore solutorio del credito.

Rileva tuttavia Corte che il richiamo all'istituto del pagamento del terzo non appare dirimente.

La Suprema Corte con un indirizzo consolidato ha infatti chiarito che *«al fine della esperibilità dell'azione revocatoria prevista dall'art. 67, primo comma, n. 2 della legge fallimentare, mezzi normali di pagamento, diversi dal denaro, sono soltanto quelli comunemente accettati nella pratica commerciale in sostituzione del denaro, come gli assegni circolari e bancari ed i vaglia*



cambiari.”(Cass 25928/2015) ed ha altresì affermato che “La revocatoria fallimentare del pagamento di debiti del fallito ex art. 67 l.fall. è esperibile anche quando il pagamento sia stato effettuato da un terzo, purché questi abbia pagato il debito con danaro dell'imprenditore poi fallito, ovvero con danaro proprio, sempre che, dopo aver pagato, abbia esercitato azione di rivalsa prima dell'apertura del fallimento”(Cass 13165/2020 che richiama come precedenti: Cass. n. 9143-07, Cass. n. 8783-12, Cass. n. 6282-16, Cass. n. 24172-17).

Nello specifico, la Curatela ha invocato la prima delle due ipotesi, vale a dire che R _____ srl abbia pagato le fatture emesse nei confronti di P _____ M _____ srl con denaro di pertinenza di questa ultima; ha quindi prodotto, come doc. 19, le missive con cui la società *in bonis* aveva richiesto ai propri debitori G _____ (SRL), C _____ R _____ srl, F _____ M _____ srl, M _____ srl, S.Mr _____ srl e V _____ R _____ srl di pagare alla R _____ srl quale soggetto indicato per l'adempimento ex art 1188 c.c., nonché gli estremi dei bonifici effettuati da tali soggetti a favore di R _____ , le cui causali fanno espressamente riferimento alle fatture emesse da P _____ M _____ srl.

La difesa dell'appellante non ha mosso nei motivi contestazioni al documento n 19, bensì al successivo documento n 20, dolendosi che il Tribunale lo avesse ritenuto utilizzabile, nonostante fosse stata disconosciuta la conformità della copia all'originale.



verificazione, preclude l'utilizzabilità della scrittura, la contestazione di cui all'art. 2719 c.c. non impedisce al giudice di accertare la conformità della copia all'originale anche mediante altri mezzi di prova, comprese le presunzioni." (Cass. 14950/2018).

Pertanto, non è valorizzabile la difesa della appellante laddove prospetta che il Tribunale non avrebbe potuto in alcun modo esaminare il documento; di contro deve evidenziarsi che il Giudice di prime cure ha espressamente preso posizione in ordine alla attribuibilità a R srl nonché alla utilizzabilità, con valutazioni che non sono state oggetto di specifiche contestazioni nei motivi.

Al contempo, va sottolineato che la attendibilità delle registrazioni contabili presenti nel documento 20 è confermata non solo dalla puntuale rispondenza delle medesime ai bonifici effettuati a favore di R srl dai debitori di P M srl, con causale pagamento fatture emesse da questa, non contestati dall'appellante, ma altresì ai pagamenti effettuati da R srl a favore di O spa, che possono reputarsi parimenti pacifici.

Pertanto non coglie nel segno l'appellante laddove afferma che il documento n 20 sarebbe "elemento fondante della domanda" poiché esso costituisce mero riscontro di altri dati che attestano che R srl ha ricevuto somme di pertinenza di P M srl in periodi compatibili con i pagamenti effettuati ad C spa, oggetto della domanda.



Sotto altro profilo, ad una attenta lettura del precedente su cui si è ampiamente soffermata la difesa di O spa (Cass 506/2016) si evince che la Suprema Corte aveva escluso la revocabilità del pagamento del terzo ravvisando nello specifico che esso fosse obbligato in forza di una clausola del contratto di appalto ad effettuare i pagamenti al subappaltatori.

Di contro, nel caso specifico, deve invece prendersi atto non vi è prova della esistenza di rapporti obbligatori fra R srl e P M srl. Il generico riferimento ad una riconducibilità delle due società ai medesimi soci avvalorata ulteriormente la tesi che P a M si sia avvalsa di un terzo soggetto (compiacente) per estinguere i debiti di C spa mediante un mezzo anomalo di pagamento, idoneo a violare la *par condicio*, rilevato che non è stato addotto, né tanto meno provato, che si trattava di modalità utilizzate anche in precedenza fra le parti.

Deve rilevarsi infine la tardività della prospettazione secondo cui i pagamenti sarebbero stati effettuati da R ai sensi dell'art 2560 c.c. in quanto affittuario dell'azienda; infatti non potendo qualificarsi come mera difesa, dato che è fondata su elementi di fatto diversi da quelli addotti dalla controparte, ed aventi un'autonoma capacità modificativa, impeditiva o estintiva del rapporto, avrebbe dovuto essere proposta nei termini previsti per la proposizione delle eccezioni non rilevabili d'ufficio, mentre invece non era stata prospettata nella comparsa di costituzione e risposta.



Infine, in relazione all'elemento soggettivo, deve convenirsi con il Tribunale che *"per gli atti indicati nel 1 comma dell'art. 67 L.F. il legislatore ha posto una presunzione iuris tantum di conoscenza dello stato di insolvenza, addossando al terzo l'onere di provare la inscientia decoctionis, nel senso che il convenuto in revocatoria fallimentare può vincere la presunzione di conoscenza dello stato di insolvenza posta dalla legge a favore del curatore se, non potendo fornire la prova negativa direttamente, dimostra l'esistenza al momento in cui è stato posto in essere l'atto/contratto impugnato, di circostanze tali da far ritenere ad una persona di ordinaria prudenza e avvedutezza che l'impresa si trovasse in una situazione normale di esercizio, sempre che non siano emerse prove della effettiva della scientia decoctionis (ex multis, Cass. 4206/06, 1060/06).*

Va evidenziato che, ad una attenta analisi, le difese svolte dall'appellante sono in realtà dirette a contestare la *scientia decoctionis*, confutando l'esistenza di elementi a cui potesse essere attribuito valore indiziario (insussistenza di esecuzioni pendenti, ipoteche esistenti da tempo e soggette a provvedimenti di restrizione di beni).

Tuttavia, prendendo proprio le mosse dalla prospettazione dei fatti offerta da O spa, che ha dedotto di non avere effettuato alcuna indagine in ragione della scarsa rilevanza economica "dell'affare" rispetto al proprio fatturato e considerato che si trattava di una fornitura effettuata a condizioni che non



presentavano alcuna peculiarità, si deve evidenziare che, di contro, è di palese evidenza che le stesse peculiari modalità con cui sono stati effettuati i pagamenti oggetto di causa, vale a dire da parte di un soggetto terzo che reiteratamente, nell'arco di tempo dal 31 marzo 2015 al 22 giugno 2015 (escludendo quindi quello per cui la domanda non è stata proposta), ha effettuato versamenti in relazione a forniture che non erano state effettuate a R srl ma nei confronti di P M srl, denotava invece una netta anomalia nello svolgimento del rapporto con questa ultima, che non poteva passare inosservata alla creditrice che, peraltro, essendo una società per azioni, operava sicuramente avvalendosi di un ufficio commerciale e quindi di collaboratori qualificati.

Infatti, sia nel caso in cui il terzo avesse pagato con provvista propria, sia nella ipotesi, che ricorre nello specifico, di pagamenti effettuati dal terzo con denaro della debitrice, solo attraverso opportune verifiche, che non sono state fatte, la creditrice O spa avrebbe potuto escludere che P M srl si trovasse in una situazione di insolvenza.

Tali elementi, valutati unitamente alla circostanza che O spa e P M operavano nello stesso settore e nella medesima zona geografica, come rilevato dal Tribunale e non contestato, portano fondatamente ad affermare che l'appellante non ha fornito la prova della *inscientia decoctionis*, di cui era onerata.



Alla infondatezza del motivi consegue il rigetto dell'appello.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo applicando il DM 55/2014, con riferimento allo scaglione entro cui è ricompreso l'importo per cui è stata accolta la domanda

P.Q.M.

La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando:

rigetta l'appello proposto da O spa nei confronti della sentenza del Tribunale di Brescia n 2460/2019.

Condanna la parte appellante a rimborsare alla parte appellata le spese del grado, che si liquidano in euro 1.100,00 per la "fase di studio", euro 900,00 per la "fase introduttiva" ed euro 2.000,00 per la "fase decisoria", oltre rimborso forfettario ed accessori di legge.

Sussistono i presupposti ai sensi dell'art 13 comma 1, quater del DPR 115/2002 del pagamento del doppio del contributo unificato a carico dell'appellante.

Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 26 maggio 2021

IL PRESIDENTE

Donato Pianta

IL CONSIGLIERE EST.

Maria Tulumello

